



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO




Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2012 - 0003720 del 18/10/2012

Pratica N. ....

Prof. Mittente: .....

  
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E.prot DVA - 2012 - 0025349 del 22/10/2012

Al Sig. Ministro  
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le  
Valutazioni Ambientali

Sede.



**OGGETTO: trasmissione parere n. 1062 CTVA del 12 ottobre 2012. Richiesta di parere art. 9 D.M. 150/07 concessione coltivazione idrocarburi d38A.C-AG derivante dal permesso di ricerca A.R90.AG Progetto Fauzia - richiesta valutazioni, proponente Eni Spa.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 12 ottobre 2012.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione  
(avv. Sandro Campiongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00  
Funzionario responsabile: CTVA-US-06  
CTVA-US-06\_2012-0103.DOC

Il segretario della Commissione  
VIA e VAS



La presente copia fotostatica composta  
di N° 22 ..... fogli è conforme al  
suo originale.  
Roma, li 18 OTT. 2012

*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

\*\*\*

**Parere n. 1062 del 12 ottobre 2012**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Progetto</b>   | <b>Parere tecnico art. 9 Gab DEC 150/07</b><br><b>Concessione coltivazione idrocarburi</b><br><b>d38A.C-AG derivante dal permesso di</b><br><b>ricerca A.R90.AG Progetto Fauzia - richiesta</b><br><b>valutazioni</b> |
| <b>Proponente</b> | <b>ENI S.p.A.</b>   |

Handwritten signatures and notes, including the name 'Fauzia' and various initials.

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la richiesta di valutazione formulata dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) espressa con nota DVA-2012-01320 del 19/01/2012 nella quale, in relazione al parere della Commissione n. 797 del 25/11/2011 e all'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che afferma: "Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto", si chiede:

1. "di voler ulteriormente esplicitare nel proprio parere le valutazioni già condotte in materia di inquinamento atmosferico (qualità dell'aria ed emissioni di inquinanti in atmosfera) al fine di poter ricomprendere nel decreto di compatibilità ambientale l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prodotte dagli impianti da installare sulla piattaforma "Fauzia"
2. "di voler considerare nella propria istruttoria le necessarie valutazioni per consentire alla scrivente di inserire nello schema di decreto anche l'autorizzazione di cui all'articolo 104, commi 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Con successiva nota sarà tempestivamente trasmessa la documentazione relativa inviata dal Proponente."
3. "un chiarimento inerente la prescrizione n. 9, laddove si richiede che, in sede di progettazione esecutiva dei lavori relativi alla posa ed agli eventuali scavi della condotta sottomarina, "deve essere presentato all'approvazione del MATTM un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni, come esplicitato nelle successive lettere a) e b)"

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione)

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e s.m.i.

VISTO il parere n. 797 del 25/11/2011 con cui la Commissione ha espresso parere positivo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "Concessione coltivazione idrocarburi d38 A.C-AG derivante dal permesso di ricerca A.R90.AG Progetto Fauzia", condizionato al rispetto di alcune prescrizioni

VISTO il parere, positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Marche (Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione n. 23/VAA del 28/02/2012) acquisito al prot. DVA-2012-05902 del 08/03/2012

PRESO ATTO che la Piattaforma di produzione denominata FAUZIA verrà posizionata nel Mare Adriatico a 53 km NE dalla costa di Ancona nel punto di coordinate geografiche:

- Lat. 44° 03' 20,359" Nord
- Long. 13° 33' 14,967" Est

**PRESO ATTO** che la piattaforma FAUZIA, il cui avviamento a produzione è previsto a ottobre 2012, è progettata per rispondere ai seguenti obiettivi:

- produzione e trattamento del gas naturale (prevalentemente gas metano con tracce di altri idrocarburi) associato ad acqua di giacimento ("acqua di strato")
- trasferimento del gas sulla piattaforma Barbara B e successivamente sulla Barbara C
- trattamento dell'acqua di strato mediante il sistema di filtrazione a carboni attivi e successivo scarico in mare

**CONSIDERATO** che

- ai sensi dell'art.268, comma 1 o) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai all'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti), si definisce "autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore [e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore], l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione", inoltre ai sensi dell'art.5, commi 1 f) e 1 i) del DPR n.140 del 03/08/2009 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", sono attribuite alla Direzione generale per le valutazioni ambientali le competenze del MATTM di cui al suddetto di cui ai all'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- ai sensi dell'art.5, commi 1 q) e 1 s) del DPR n.140 del 03/08/2009 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", sono attribuite alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le competenze del MATTM di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art.104 del DLgs 152/2006 e s.m.i. (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

**PRESO ATTO** che con la citata nota DVA-2012-01320 del 19/01/2012 la DVA segnala che: "L'art. 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. In linea con le strategie in fieri da parte del Governo ed in particolare con le iniziative avviate con nota del 29/12/2011 dall'Ufficio Legislativo in materia di semplificazione delle procedure ambientali, si ritiene quanto mai opportuno, nelle more della emanazione di una norma più organica in materia, dare immediata attuazione alle disposizioni vigenti di cui al predetto art. 26 quando, come nella fattispecie, ricadono nelle competenze degli uffici della scrivente Direzione Generale."

**In relazione al punto 1 della citata nota DVA-2012-01321 del 19/01/2012 con cui la DVA chiede "di voler ulteriormente esplicitare nel proprio parere le valutazioni già condotte in materia di inquinamento atmosferico (qualità dell'aria ed emissioni di inquinanti in atmosfera) al fine di poter ricomprendere nel decreto di compatibilità ambientale l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prodotte dagli impianti da installare sulla piattaforma "Fauzia"**

**VISTO** l'art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che di seguito si riporta:

"1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

- a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la

quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

- b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 2811, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni; decorsi tali termini, si applica l'articolo 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
- c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale.

6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.

7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.

8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. [Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo.] Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.

9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo."

**VISTO** l'art. 268 (Definizioni) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare il comma 1 lettera o) che definisce l'autorità competente di cui all'art. 269 del medesimo D.Lgs. e che di seguito si riporta: "autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione"

**VISTA** la L. 35/2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06/04/2012 di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 contenente Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 24 (Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) comma i) che di seguito si riporta "all'allegato VIII parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il punto 1.4 è inserito il seguente "1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore"

**PRESO ATTO** che il D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 13 prevede che: "13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma"

**VISTA** la nota DVA-2012-08453 del 11/04/2012 avente a oggetto "Decreto Legge 5/2012 recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - ampliamento del campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale ad impianti off-shore - chiarimenti" nella quale nel terzo capoverso si afferma che "Un secondo dubbio riguarda la necessità di presentare istanza di AIA nel caso in cui l'esercizio dell'impianto non abbia alcun effetto significativo sull'ambiente, o comunque non richieda nessuna delle autorizzazioni di cui all'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. A tale riguardo, considerando che, nelle AIA statali finora rilasciate, l'esercizio di attività senza effetti significativi sull'ambiente non è stato mai oggetto di specifiche disposizioni si ritiene che nel caso in questione il provvedimento di AIA sarebbe privo di contenuti tecnici e pertanto il relativo procedimento sarebbe un inutile aggravio dell'azione amministrativa, in palese contrasto con la dichiarata finalità del Decreto in oggetto. Si ritiene pertanto che nel caso in questione sia sufficiente una semplice comunicazione del gestore che rappresenti la situazione"

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) art 272 (Impianti e attività in deroga) che di seguito si riporta: "Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Omissis"

**VISTO** l'elenco delle attività nella parte I dell'Allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006: Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 - 1. Elenco degli impianti e delle attività: comma bb) "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"

**VISTA** la nota del Proponente prot. 817/DICS del 13/08/2012 avente per oggetto "Conferenda concessione di coltivazione idrocarburi provvisoriamente distinta dalla sigla "d38A.C-AG" - progetto piattaforma Fauzia - Emissioni in atmosfera - Articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." nella quale si afferma: "Alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dalla L. 35/2012 di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e con riferimento alla nota di codesto ministero, prot. DVA-2012-08453 del 11/04/2012, recante alcuni chiarimenti sulle modalità di attuazione dello stesso D. L. 5/2012, l'esercizio delle apparecchiature installate sulla nuova piattaforma non ha alcun effetto significativo sull'ambiente e non richiede alcuna delle autorizzazioni dei cui all'all. IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare si specifica che la potenzialità termica totale delle apparecchiature che verranno installate sulla piattaforma Fauzia è inferiore a 1 MWt e risulta pari a 0,513 MWt, rientrando pertanto, nell'ambito degli impianti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Con la presente, pertanto, si chiede il ritiro della suddetta istanza di cui al prot. 578 del 07/06/2011...omissis"

**VALUTATO** pertanto che, alla luce dei recenti sviluppi normativi, non è necessaria alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di cui trattasi, né alcuna procedura di autorizzazione integrata ambientale

In relazione al punto 2 della citata nota DVA-2012-01321 del 19/01/2012 con cui la DVA chiede "di voler considerare nella propria istruttoria le necessarie valutazioni per consentire alla scrivente di inserire nello schema di decreto anche l'autorizzazione di cui all'articolo 104, commi 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."

**CONSIDERATO** l'art. 104 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e in particolare i commi 5, 6 e 7 che di seguito si riportano:

"5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici."

**VISTA** la documentazione presentata dalla Società proponente e acquisita al prot. DVA-2012-05828 del 07/03/2012 che si compone dei seguenti elaborati:

- "Relazione sul ciclo delle acque di strato prodotte e scaricate in mare dalla piattaforma Fauzia"
- "Relazione comprovante la non disponibilità di pozzi idonei alla reiniezione delle acque di strato in giacimento"
- "Scheda Tecnica per lo scarico di materiali derivanti da attività petrolifere in mare (all. B/2 DM Amb. 28/07/1994)"
- "Piano di monitoraggio della Piattaforma Fauzia" ai sensi dell'art. 104 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."
- "Piano di emergenza ambientale offshore"
- "Copia della fidejussione n. 7693901 del 06/03/2007"

**VISTO** il D.M. 28 luglio 1994 "Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi" con il quale è data concreta attuazione alla disciplina degli scarichi nelle acque del mare dei materiali derivanti da unità di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, e successive modificazioni

**VISTO** il D.M. 3 marzo 1998 "Modificazioni al decreto ministeriale 28 luglio 1994 recante: "Disciplina della garanzia fidejussoria per le attività di scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi" recante la disciplina della garanzia fideiussoria per le attività di scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi

**VISTA** la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, assunta in data 4 febbraio 1977 avente per oggetto "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"


**VISTA** l'istanza presentata dal Proponente alla Direzione Generale per la Protezione della Natura (d'ora in avanti DPN) ed alla Capitaneria di Porto di Ancona con nota prot. n. 510 del 13/05/2011 al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di produzione derivanti dalle operazioni di estrazione di idrocarburi gassosi dall'impianto fisso di produzione off-shore denominato "FAUZIA"

**VISTA** la seguente descrizione effettuata dalla Società proponente relativa allo schema di flusso del trattamento delle acque di strato prodotte e scaricate in mare dalla piattaforma FAUZIA (vedi schema figura seguente):

- "La separazione del gas, prodotto dalla piattaforma FAUZIA, dalla fase liquida verrà effettuata attraverso separatori a gravità che sfruttano il processo fisico di decantazione associato alla diminuzione di velocità della corrente in ingresso ai separatori ed alla differenza di peso specifico tra la fase liquida e la fase gassosa



- La separazione sarà di tipo meccanico senza l'impiego di prodotti chimici
- L'acqua separata entra nel degasatore ed i liquidi vanno, per caduta, ad un serbatoio di calma con lo scopo di favorire la sedimentazione di eventuali solidi in sospensione nonché la separazione, per azione meccanica, tramite appositi setti interni, dell'acqua dagli idrocarburi superiori sfruttandone la differenza di peso specifico
- Dal serbatoio di calma, sempre per caduta, la frazione acquosa dei liquidi di strato verrà inviata ad uno skid di trattamento acque, composto da due filtri a carbone attivo, per essere sottoposta ad un trattamento di filtrazione che consenta di ridurre, per assorbimento, le frazioni di idrocarburi solute e non, ancora presenti nell'acqua. A monte e a valle dei filtri a carbone attivo saranno presenti adeguati punti per il campionamento delle acque
- L'acqua di strato, così trattata, verrà successivamente scaricata direttamente a mare attraverso una linea dedicata
- L'eventuale frazione di idrocarburi liquidi, separata nel serbatoio di calma, sarà periodicamente recuperata tramite apposita bettolina
- I carboni attivi esauriti, contenuti nei citati filtri, vengono trasportati a terra e regolarmente smaltiti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
- A valle dei separatori del gas, al fine di inibire la formazione di idrati, è prevista, a monte delle valvole di regolazione (choke valves) per ogni linea di uscita del gas da ciascun separatore, l'iniezione di glicole dietilenico
- Il glicole dietilenico verrà fornito in piattaforma mediante bettolina
- In alcuni casi, con potenziale accadimento trimestrale, in funzione delle condizioni di temperatura del gas, della temperatura dell'ambiente, del quantitativo di acqua prodotta e della pressione di erogazione, si potrà presentare la necessità di iniettare il glicole dietilenico a testa pozzo e/o a fondo pozzo"



VISTI i quantitativi previsti dell'acqua di strato prodotti dalla piattaforma FAUZIA e scaricati in mare dalla stessa piattaforma:

| Anno  | Quantitativi previsti di acque prodotte da Fauzia (m <sup>3</sup> /anno) | Quantitativi medi previsti di acque prodotte da Fauzia (m <sup>3</sup> /giorno) | Quantitativi massimi previsti di acque prodotte da Fauzia (m <sup>3</sup> /giorno) | Quantitativi di scarico totale previsti (m <sup>3</sup> /anno) | Quantitativi di scarico totale medio previsti (m <sup>3</sup> /giorno) | Quantitativa di scarico totale massimo previsti (m <sup>3</sup> /giorno) | Note |
|---|--|---|--|--|--|--|------|
| 2012  | 920  | 10  | 15   | 920  | 10   | 15   | (*)  |
| 2013  | 5475   | 15  | 20   | 5475   | 15   | 20   |      |
| 2014  | 5475   | 15  | 25   | 5475   | 15   | 25   |      |
| 2015  | 7300   | 20  | 30   | 7300   | 20   | 30   |      |
| 2016  | 6825   | 25  | 35   | 6825   | 25   | 35   | (**) |
| Totale quadriennale di scarico previsto (m <sup>3</sup> ) |  |   |  | 25995  |  |  |      |

(\*) Calcolato considerando l'avvio dello scarico in mare a Dicembre 2012.

(\*\*) Calcolato considerando il periodo Gennaio-Novembre 2016.

VISTE le informazioni relative all'impianto di trattamento delle acque di strato prodotte dalla piattaforma FAUZIA:

| Nome piattaforma | Punti di inserimento del Glicole dietilenico nella linea del gas (1)                                | Quantitativi medi di consumo Glicole dietilenico per punto di inserimento (litri/giorno) | Concentrazione prevista di Glicole dietilenico come residuo nelle acque di strato scaricate a mare in seguito al trattamento (ppm) | Presenza dei serbatoi di stoccaggio del Glicole dietilenico | Diametro internodello scarico in uscita dai filtri a carbone attivo (millimetri) | Profondità scarico sotto il livello del mare (metri) | Frequenza dello scarico   | Presenza ed ubicazione dei punti di prelievo                              |
|------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|
| Fauzia           | A valle del separatore sulla linea di trasporto del gas   | 700 litri/giorno   | 0 p.p.m.   | n° 1 Serbatoio (20 m <sup>3</sup> )                         | 77,92 mm. circa  | 22 m.  | Intermittente in funzione dei volumi dei separatori e dell'acqua di strato prodotta dal pozzo | A monte e a valle dei filtri a carbone attivo prima dello scarico in mare |
|                  | A monte del separatore (iniezione a testa pozzo o nel pozzo con accadimento potenziale trimestrale) | 100 litri/giorno   | 1500 p.p.m. (2)  |   |  |  |   |   |

CONSIDERATO che il glicole dietilenico viene utilizzato come anticongelante nella linea del gas (consumo medio per piattaforma 700 l/g.). E' prevista la sua presenza occasionale nelle acque di strato scaricate a mare, nei casi in cui in funzione delle condizioni di temperatura del gas, di temperatura dell'ambiente, delle quantità di acqua prodotte e della pressione di erogazione si può presentare la necessità di iniettare il glicole a testa pozzo o nel pozzo

**PRESO ATTO** che il valore riportato in tabella è il più alto ad oggi riscontrato sui i campioni prelevati presso le piattaforme della Società proponente già autorizzate allo scarico a mare, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione Certificato ISO 14001

**CONSIDERATO** che la Società proponente prevede che l'unica sostanza additiva di prevedibile e/o possibile impiego nel corso delle operazioni di produzione sarà il glicole dietilenico con una concentrazione di utilizzo del 50% ÷ 70% in volume

**CONSIDERATE** le seguenti caratteristiche chimiche fisiche del glicole dietilenico:

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Denominazione commerciale                          |                                     | Glicole dietilenico                              |
| Denominazione IUPAC del principio attivo           |                                     | 2,2' ossidietanolo                               |
| Concentrazione del principio attivo nel prodotto   |                                     | 100%   |
| Denominazione IUPAC delle altre Componenti         |                                     | -  |
| Funzione   |                                     | Disidratazione gas                               |
| Solubilità*  | In Acqua                            | Miscibile in tutte le proporzioni <sup>(2)</sup> |
|  | In acqua marina                     | ND <sup>(1)</sup>                                |
|  | In olio                             | Immiscibile <sup>(2)</sup>                       |
| Grado di bioaccumulo*                              | log Ko/w                            | 1,47 <sup>(2)</sup>                              |
|  | Metodo di calcolo                   | EPA OPPTS 830.7550 <sup>(2)</sup>                |
| Quantitativi massimi stoccati                      |                                     | 20 m <sup>3</sup>                                |
| Modalità di stoccaggio                             |                                     | Serbatoio  |
| Quantitativi massimi di impiego previsti al giorno |                                     | 100 litri/giorno                                 |
| Caso di Impiego in Continuo                        | Concentrazione max di utilizzo(ppm) |  |
| Caso di Impiego Intermittente                      | Quantità                            | 100 litri/giorno                                 |
|  | Frequenza                           | 4/anno   |

(1) Dato non disponibile. E' presumibile una miscelabilità completa come per l'acqua pura.

(2) Dato ricavato in bibliografia

**CONSIDERATE** infine le caratteristiche tossicologiche del glicole dietilenico:

|                                 | BATTERI                                       | GROSTACEI                      | PESCI  |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Specie test                     | <i>Vibrio fischeri</i>                        | <i>Tigropus fulvius</i>        | <i>Dicentrarchus labrax</i>                  |
| Stadio dell'organismo impiegato | cellule individuali                           | nauplii sincronizzati (24-48h) | giovanili (età 80 gg.)                       |
| Metodo impiegato                | Azur Environmental (1994)<br>ISO 11348 (2004) | ISO/FDIS 14669 (1999)          | U.S.EPA 600/4-90/027F (1993) OECD 203 (1992) |
| Durata di esposizione           | 15 minuti                                     | 96 h                           | 96 h   |
| Endpoint misurato               | inibizione della bioluminescenza naturale     | mortalità                      | mortalità                                    |
| EC <sub>50</sub> (g/L)          | 34,99 ± 3,09                                  | 5,9 ± 0,04                     | 40,35 ± 0,34                                 |

**VISTA** la relazione conclusiva del programma di ricerca "Caratterizzazione tossicologica del glicole dietilenico presente nelle acque di strato prodotte da piattaforme off-shore e valutazione degli effetti potenziali su specie marine mediterranee" (2007), effettuata dall' ICRAM ora Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale finalizzato alla valutazione della tossicità a breve termine

**CONSIDERATE** le conclusioni della suddetta relazione secondo le quali il limite di concentrazione del glicole dietilenico disciolto in acque di strato destinate allo scarico in mare, pari a 3500 ppm, possa essere sostanzialmente mantenuto, pur ritenendo che siano indispensabili alcuni specifici approfondimenti, anche rispetto alla valutazione di fenomeni di tossicità a lungo termine ed a potenziali effetti sinergici della sostanza. Infatti, lo stesso studio ha evidenziato un possibile effetto sinergico della sostanza con le acque di produzione provenienti da diverse piattaforme offshore, riconducibile alla elevata variabilità delle loro

caratteristiche fisico chimiche e a possibili meccanismi di "co-solvenza" nei confronti di alcuni contaminanti presenti nelle acque di strato

**VISTO e CONSIDERATO** il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Società proponente secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida prodotte dall'ISPRA (rev. 2009) ai sensi dell'art. 104, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede:

• **informazioni relative allo scarico:**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Ubicazione punto di scarico                     | Indicazione Posizione del terminale dello scarico rispetto alla piattaforma     | All'interno del perimetro sul lato Sud  |
|   | Profondità/altezza del terminale dello scarico rispetto al livello del mare (m) | 22 m sotto il livello del mare          |
|   | Inclinazione del terminale dello scarico rispetto alla superficie del mare      | Perpendicolare alla superficie del mare |
| Specifiche tecniche del terminale dello scarico |   | Diametro interno 77,92 mm               |

- **area di indagine:** si svilupperà per un'area di 500 metri di raggio dalla piattaforma
- **matrici da investigare:** colonna d'acqua, sedimenti e organismi filtratori
- **disegno (rectius "progetto") di campionamento:** garantisce la rappresentatività dell'area da indagare e si differenzia in base alla matrice da investigare:

- **Colonna d'acqua:** il disegno di campionamento prevederà l'esecuzione di un unico transetto la cui direzione coincide con quella della corrente presente al momento del campionamento, preventivamente identificata in superficie attraverso l'uso di semplici derivanti e in profondità attraverso l'uso di un correntometro. Sul transetto saranno posizionati un numero minimo di 4 stazioni di campionamento; le stazioni di campionamento saranno posizionate a distanze di 0 (per distanza 0 m, s'intende la minima distanza possibile dalla proiezione del punto di scarico sulla superficie del mare. Tale punto rappresenta l'origine del transetto di campionamento della colonna d'acqua), 25, 50 e 500 m rispetto al punto di scarico delle acque di strato. In ciascuna stazione saranno prelevati campioni di acqua a due differenti quote di campionamento:
  - la prima quota di campionamento sarà stabilita a 22 metri sotto la superficie
  - la seconda quota sarà stabilita in superficie
- **Sedimenti:** il disegno (rectius "progetto") di campionamento prevederà l'esecuzione di un **transetto** orientato secondo la direzione della *corrente dominante*, rappresentata dalla corrente con direzione da Nord-Est, direzione individuata in base allo studio della circolazione principale dell'intero bacino in esame ed in particolare della zona di studio. Sul transetto saranno posizionati un numero minimo di 4 **stazioni di campionamento**, posizionate a distanze di 0, 25, 50 e 500 m rispetto al punto di scarico delle acque di strato. In ogni stazione di campionamento saranno effettuati due sub campionamenti su due livelli del sedimento:
  - livello superficiale: 0-2 cm di profondità del sedimento
  - livello profondo: 8-10 cm di profondità del sedimento
- **Organismi filtratori:** le indagini sugli organismi filtratori prevedranno l'utilizzo dei mitili adesi sui piloni dell'installazione o trapiantati da aree indenni. La stazione di campionamento dei mitili sarà ubicata sulla gamba della piattaforma più vicina allo scarico delle acque di strato. Gli organismi saranno prelevati a due quote, una fissata a livello del battente idrico marino e l'altra alla profondità di 12 metri, per un numero complessivo di 2 prelievi. Qualora venissero utilizzati organismi trapiantati da aree indenni, ISPRA avrà la possibilità di decidere il protocollo di campionamento e metodologico da seguire

• **frequenza di campionamento:**

- **una campagna di bianco**, da eseguire poco prima dell'inizio delle attività di scarico delle acque di strato al fine di stabilire le condizioni dell'ambiente recettore in assenza dello scarico
- **due campionamenti nel corso del primo anno** di attività di scarico delle acque di strato, da effettuare in condizioni di massima e di minima stratificazione della colonna d'acqua (periodo invernale ed estivo)

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'M. a. Jaku' and 'ISTE']*

- o **minimo un campionamento l'anno** per i restanti anni di autorizzazione, da eseguire durante il periodo di massima stratificazione della colonna d'acqua (periodo estivo)
- **parametri chimici e fisici:** al fine di definire "l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici", così come previsto dall'art.104, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il piano di monitoraggio prevede la ricerca dei parametri di seguito elencati, specificamente identificati in funzione della matrice investigata
  - o **colonna d'acqua**

| Parametri chimico-fisici nella colonna d'acqua  |                   |
|---|-------------------|
| Acquisizione in continuo  |                   |
| Salinità  |                   |
| Temperatura   |                   |
| Densità   |                   |
| pH  |                   |
| Trasmittanza  |                   |
| Fluorescenza  |                   |
| Ossigeno disciolto  |                   |
| Determinazioni analitiche   |                   |
| Nutrienti   | Azoto ammoniacale |
|   | Azoto nitroso     |
|   | Azoto nitrico     |
|   | Fosfati           |
| Idrocarburi Totali  |                   |
| Idrocarburi alifatici (C <sub>6</sub> -C <sub>12</sub> e C <sub>12</sub> -C <sub>20</sub> ) |                   |
| BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, o,m,p-Xilene)  |                   |
| Glicole dietilenico   |                   |

- o **sedimenti**

| Parametri Chimico-Fisici da determinare nella matrice sedimento                          |  |
|--|--|
| Analisi visiva e descrittiva del sedimento   |  |
| Analisi granulometrica   |  |
| Carbonio Organico Totale (TOC)   |  |
| Idrocarburi Totali   |  |
| Idrocarburi alifatici C <sub>6</sub> -C <sub>12</sub> e C <sub>12</sub> -C <sub>20</sub> |  |
| BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, o,m,p-Xilene)                                       |  |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici  |  |
| Metalli <sup>5</sup>   |  |

- o **bioaccumulo sugli organismi filtratori**

| Parametri da determinare nei tessuti di mitili     |  |
|--|--|
| Contenuto Lipidico                                 |  |
| Idrocarburi Totali                                 |  |
| Idrocarburi alifatici                              |  |
| BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, o,m,p-Xilene) |  |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici                  |  |
| Metalli <sup>5</sup>                               |  |

- **caratterizzazione quali-quantitativa delle acque di strato:** il Piano prevede la caratterizzazione delle acque di strato a monte e a valle dell'unità di trattamento. La Società proponente, sulla base delle analisi effettuate sulle acque di strato della piattaforma Barbare B (che rappresenta il più vicino impianto autorizzato allo scarico a mare, distante 16 km da FAUZIA) prevede i seguenti valori dei parametri:

| Parametro              | Matrice da analizzare | Risultato             |                     | Unità di Misura | Metodo analitico                    | L.Q. |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|------|
|                        |                       | PRIMA del Trattamento | Dopo il Trattamento |                 |                                     |      |
| pH                     | TQ                    | 6,86                  | 6,90                |                 | APAT CNR IRSA 2060<br>Man 29 2003   |      |
| Solidi sospesi tot.    | TQ                    | 355,3                 | 468                 | mg/l            | APAT CNR IRSA 2090<br>B Man 29 2003 |      |
| Temperatura            | TQ                    | n.d.                  | n.d.                | °C              | # Metodo esterno                    |      |
| N.inorg. Azoto nitroso | D                     | < 30                  | < 30                | µg/l            | EPA 9056A 2000                      | 30   |

|   |                              |          |          |      |                                      |        |   |
|---|------------------------------|----------|----------|------|--------------------------------------|--------|---|
| N.inorg.Azoto nitrico                   | D                            | < 200    | < 200    | µg/l | EPA 9056A 2000                       | 200    |   |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>            | D                            | 18200    | 17600    | µg/l | APAT CNR IRSA 4030<br>A2 Man 29 2003 | 50     |   |
| N tot.                                  | TQ                           | 44400    | 50300    | µg/l | APAT CNR IRSA 4060<br>Man 29 2003    | 500    |   |
| Solfati                                 | TQ                           | 452      | 386      | mg/l | EPA 9056A 2000                       | 0,3    |   |
| Solfuri                                 | TQ                           | 1,10     | 1,19     | mg/l | APAT CNR IRSA 4160<br>Man 29 2003    | 0,2    |   |
| Cloruro di Sodio                        | TQ                           | 32987    | 32318    | mg/l | EPA 9056A 2000                       | 2      |   |
| Salinità                                | TQ                           | 33010    | 32560    | mg/l | APAT CNR IRSA 2070<br>Man 29 2003    | 500    |   |
| Piombo (Pb) *                           | P                            | < 0,01   | < 0,01   | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
|   | TQ                           | < 0,01   | < 0,01   | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
| Rame (Cu) *                             | P                            | 0,126    | 0,120    | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
|   | TQ                           | 0,615    | 0,637    | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
| Cadmio (Cd) *                           | P                            | < 0,001  | < 0,001  | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,001  |   |
|   | TQ                           | < 0,001  | < 0,001  | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,001  |   |
| Cromo totale (Cr tot) *                 | P                            | < 0,01   | < 0,01   | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
|   | TQ                           | 0,04     | 0,04     | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
| Mercurio (Hg) *                         | P                            | < 0,0002 | < 0,0002 | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,0002 |   |
|   | TQ                           | 0,0005   | 0,0006   | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,0002 |   |
| Arsenico (As) *                         | P                            | 0,05     | 0,068    | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,005  |   |
|   | TQ                           | 0,087    | 0,108    | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,005  |   |
| Nichel (Ni) *                           | P                            | 0,02     | 0,03     | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
|   | TQ                           | 0,022    | 0,028    | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
| Zinco (Zn) *                            | P                            | 0,27     | 0,39     | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
|   | TQ                           | 0,29     | 0,39     | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,01   |   |
| Ferro (Fe) *                            | P                            | 30,81    | 44       | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,02   |   |
|   | TQ                           | 39,97    | 46,40    | mg/l | EPA 3010A 1992 + EPA<br>6020A 2007   | 0,02   |   |
| Oli minerali                            | TQ                           | 1,68     | 1,76     | mg/l | APAT CNR IRSA 5160<br>B2 Man 29 2003 | 0,05   |   |
| Carbonio Organico Totale                | DOC (C organico disciolto)   | 438      | 418      | 155  | mg/l                                 | 1      | 1 |
|   | POC (C organico particolato) | 11,3     | 8,2      | 6,1  | mg/l                                 | 1      | 1 |
| BOD <sub>5</sub>                        | TQ                           | 83       | 82       | mg/l | APAT CNR IRSA 5120<br>B1 Man 29 2003 | 5      |   |
| Solventi organici aromatici             | TQ                           | 0,08     | 0,08     | mg/l | EPA 5030C 2003 + EPA<br>8260C 2006   | 0,01   |   |
| Idrocarburi alifatici > C12 (paraffine) | TQ                           | 0,19     | 0,49     | mg/l | EPA 3510C 1996 + EPA<br>8015D 2003   | 0,02   |   |
| Idrocarburi < C12                       | TQ                           | 1,20     | 1,15     | mg/l | EPA 5030C 2003 + EPA<br>8015D 2003   | 0,01   |   |
| Glicole Dietilenico                     | D                            | < 10     | < 10     | mg/l | * EPA 8015D 2003                     | 10     |   |

Legenda: TQ= scarico tal quale, P= particellato > 45 µm, D= fase disciolta (<45 µm), L.Q. = limiti di quantificazione (della metodica di campionamento utilizzato): laddove la metodica dell'analisi individua una concentrazione dei singoli parametri inferiore al limite che la metodica stessa riesce a quantificare, il risultato viene espresso con il simbolo < davanti al limite di quantificazione della metodica stessa

\* Le concentrazioni rilevate sul residuo solido dopo filtrazione, espresse in mg/l, si riferiscono ai solidi presenti in un litro d'acqua

# Metodo non accreditato.

- **caratteristiche dell'ambiente ricettore:** l'area interessata dall'installazione della piattaforma e dal tracciato delle condotte è situata in un'area geografica non soggetta a nessun tipo di vincolo (tutela biologica, zone marine protette per il ripopolamento, riserva naturale o parco marino, vincolo archeologico), inoltre la piattaforma è sufficientemente lontana dalla costa da non creare interferenze con il traffico costiero di pescherecci e con le concessioni demaniali di molluschicoltura (filari di mitili) che sono presenti nell'ambito delle tre miglia costiere
- **dispersione delle effluenze:** i risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio condotte dall'ISPRA nell'area delle piattaforme autorizzate allo scarico a mare delle acque di produzione, mostrano una forte dipendenza stagionale dal comportamento di questo effluente, da attribuire alla variazione di stratificazione e di stabilità della colonna d'acqua nonché all'andamento delle correnti ambientali. Infatti anche se le concentrazioni dei parametri chimico-fisici analizzati nella colonna d'acqua rientrano nei limiti di riferimento, l'applicazione di modelli numerici, finalizzati alla simulazione della dispersione dell'effluente, dimostra:
  - a) una elevata diluizione iniziale delle acque di produzione durante il periodo autunnale ed invernale
  - b) una notevole diminuzione della diluizione in primavera ed in estate
  - c) un aumento della diluizione in presenza di forti correnti ambientali, indipendentemente dalle condizioni di stratificazione
- **natura ed entità delle acque di strato già rilasciate nel sito:** entro la distanza corrispondente al raggio di 5 miglia nautiche dall'installazione non ci sono altre installazioni

VISTA la nota DVA-2012-06264 del 13/03/2012 trasmessa dalla DVA nella quale si afferma che: "Con riferimento alle procedure di VIA di cui in oggetto, si fa seguito alle note DVA-2012-001320 del 19/01/2012 e DVA-2012-0001321 del 19/01/2012, con cui si chiede a codesta Commissione di includere nei propri pareri anche le valutazioni necessarie per consentire alla scrivente di inserire negli schemi di decreto di VIA anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 152/2010 e s.m.i., per trasmettere la documentazione inviata dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota PNM-2012-0001933 del 27/01/2012 (DVA-2012-0002271 del 30/01/2012). Si trasmette altresì il parere dell'ISPRA prot. n. 008004 del 24/02/2012, sempre relativo all'autorizzazione agli scarichi in mare delle acque derivanti dalla separazione degli idrocarburi gassosi, inviato dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota PNM - 2012-0004587 del 05.03.2012 (DVA.2012-0005828 del 07.03.2012)."

VISTO il parere dell'ISPRA prot. N. 8004 del 24/02/2012 avente per oggetto "parere in merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico in mare delle acque derivanti dalla separazione degli idrocarburi gassosi per le piattaforme: FAUZIA ed ELETTRA"

CONSIDERATO quanto affermato da ISPRA nel suddetto parere, che di seguito si riporta: "Facendo seguito alla richiesta in oggetto è presa visione dei documenti inviati via mail, relativi alle piattaforme Fauzia ed Elettra (Piano di Monitoraggio, scheda tecnica B2, relazione sul ciclo delle acque di strato, relazione sulla indisponibilità dei pozzi per la reiniezione), si propone la seguente modifica, da apportare sia nel piano di monitoraggio di Fauzia che in quello di Elettra: sostituire la frase a pagina 27, riportata successivamente alla tabella 9, con la frase seguente: "In relazione alla tossicità a breve termine, uno studio condotto da ISPRA (ex ICRAM) nel 2007, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e finalizzato alla valutazione tossicologica del DEG, ha confermato che il limite di concentrazione del DEG disciolto in acque di strato destinate allo scarico in mare, pari a 3500 ppm, possa essere sostanzialmente mantenuto, pur ritenendo che siano indispensabili alcuni specifici approfondimenti, anche rispetto alla valutazione di fenomeni di tossicità a lungo termine ed a potenziali effetti sinergici della sostanza. Infatti, lo stesso studio ha evidenziato un possibile effetto sinergico della sostanza con le acque di produzione provenienti da diverse piattaforme offshore, riconducibile alla elevata variabilità delle loro caratteristiche fisico chimiche e a possibili meccanismi di "co-solvenza" tra il DEG e l'acqua, che possono determinare una maggiore

solubilizzazione di alcuni composti organici presenti nelle acque di produzione. Dal momento che il DM del 28.07.1994, prevede la valutazione della tossicità a lungo termine del DEG mediante l'impiego di specie marine appartenenti a Crostacei, Molluschi e Pesci, al fine di approfondire le caratteristiche tossicologiche della sostanza a seguito di esposizioni prolungate, ENI si è attivata a produrre dati scientifici di valutazione dei valori di tossicità a lungo termine per la sostanza pura ed alla comprensione del fenomeno di co-solvenza attribuito al DEG. La tempistica definita per l'elaborazione finale di tale studio è prevista nell'arco temporale 2012-2014. Nel frattempo, in considerazione:

- delle modalità e della ridotta frequenza di impiego dell'additivo prevista
- dei valori di concentrazione del DEG riscontrati negli scarichi da piattaforme Eni, sempre ampiamente inferiori al limite massimo previsto
- della rapida biodegradabilità del DEG (da 3,5 a oltre 10 giorni) (Kent et al. 1999)
- dei risultati relativi alla tossicità acuta del DEG in organismi marini (Thornanbè, Manfra et al., 2012), che hanno confermato in via preliminare la compatibilità del valore di 3500 ppm come limite di concentrazione del DEG disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare

si ritiene che il DEG presente nelle acque di strato destinate allo scarico a mare possa non determinare una significativa tossicità a lungo termine negli organismi o un pericolo per l'ecosistema marino e pertanto si ritiene che si possa momentaneamente procedere, in attesa di ulteriori dati scientifici."

Riguardo alle schede tecniche B2, presentate dal proponente per ogni richiesta di scarico autorizzato, ISPRA propone la seguente modifica, da apportare rispettivamente a pagina 10 della scheda della piattaforma Fauzia e a pagina 9 della scheda di Elettra: sostituire il contenuto del paragrafo 9 "Dispersione delle effluenze" con il seguente: "I risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio condotte da ISPRA nell'area delle piattaforme autorizzate allo scarico delle acque di produzione mostrano una forte dipendenza stagionale nel comportamento di questo effluente, da attribuire alle variazioni di stratificazione e di stabilità della colonna d'acqua nonché all'andamento delle correnti ambientali. Infatti, anche se le concentrazioni dei parametri chimico-fisici analizzati nella colonna d'acqua rientrano nei limiti di riferimento, l'applicazione di modelli numerici, finalizzati alla simulazione della dispersione dell'effluente, dimostra: a) una elevata diluizione iniziale delle acque di produzione durante il periodo autunnale ed invernale b) una notevole diminuzione della diluizione in primavera ed in estate, c) un aumento della diluizione in presenza di forti correnti ambientali, indipendentemente dalle condizioni di stratificazione. Nel complesso i dati ottenuti per le piattaforme già autorizzate allo scarico e quindi oggetto di monitoraggio dimostrano la capacità del bacino Adriatico di ricevere e disperdere le acque di produzione scaricate in mare, consentendone una rapida dispersione nell'ambiente marino ricevente."

Inoltre non si ritiene di dover fornire alcuna annotazione sulla relazione tecnica relativa al ciclo delle acque e sulla relazione concernente l'indisponibilità dei pozzi per la reiniezione.

Questo Istituto ritiene che non ci siano motivi ostativi alle autorizzazioni in argomento. Da ultimo, si suggerisce di apportare ai Piani di monitoraggio la sola modifica trasmessa in questo parere."

**VALUTATI** i contenuti del suddetto parere e la relativa conclusione: "Questo Istituto ritiene che non ci siano motivi ostativi alle autorizzazioni in argomento"

**CONSIDERATO** quindi in merito al glicole dietilenico:

- le modalità e la ridotta frequenza di impiego dell'additivo prevista
- i valori di concentrazione del glicole dietilenico riscontrati negli scarichi da piattaforme Eni, sempre ampiamente inferiori al limite massimo previsto
- la rapida biodegradabilità del glicole dietilenico (da 3,5 a oltre 10 giorni)
- i risultati relativi alla tossicità acuta del glicole dietilenico in organismi marini (ISPRA), che hanno confermato in via preliminare la compatibilità del valore di 3500 ppm come limite di concentrazione del glicole dietilenico disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare

**VALUTATO** che, come affermato anche da ISPRA, il glicole dietilenico presente nelle acque di strato destinate allo scarico a mare possa non determinare una significativa tossicità a lungo termine negli organismi o un pericolo per l'ecosistema marino

**VALUTATO** che in relazione alla dispersione delle effluenze risultano condivisibili le seguenti conclusioni di ISPRA: "Nel complesso i dati ottenuti per le piattaforme già autorizzate allo scarico e quindi oggetto di



monitoraggio dimostrano la capacità del bacino Adriatico di ricevere e disperdere le acque di produzione scaricate in mare, consentendone una rapida dispersione nell'ambiente marino ricevente."

**VALUTATO** che

- il valore di 1500 ppm di GDE, riportato in Tabella, si riferisce alla concentrazione dello stesso che può essere riscontrata nelle acque scaricate a mare a valle dei filtri a carbone. Tale possibilità si riferisce, però, ai soli casi in cui l'inserimento del glicole avvenga a testa pozzo o a fondo pozzo, cioè a monte del separatore, e quindi con la certezza di ritrovarne un residuo nelle acque scaricate a mare
- tale eventualità riveste carattere straordinario, con potenziale accadimento trimestrale, e che il valore limite di 3500 ppm come limite di concentrazione del glicole dietilenico disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare, ritenuto da ISPRA il valore limite al di sotto del quale non sono previsti impatti ambientali sull'ecosistema, viene ampiamente rispettato.
- I valori di concentrazione riportati nella tabella di caratterizzazione quali-quantitativa delle acque di strato si riferiscono, invece, a valori previsionali delle acque destinate allo scarico in mare, a Monte e a Valle dei filtri a carbone. Tali valori vanno riferiti alle normali condizioni di processo, cioè quelle in cui il glicole dietilenico viene inserito a valle del separatore, sulla linea di trasporto del gas, con conseguente impossibilità di ritrovarlo nelle acque scaricate in mare; da questo discende anche l'inserimento di 0 ppm nella tabella contenente le informazioni relative all'impianto di trattamento delle acque di strato prodotte dalla piattaforma FAUZIA

**VISTA** la nota DVA-2012-03272 del 13/02/2012 con la quale si acquisisce il parere prot. N. 42748 del 28/10/2011 della Capitaneria di Porto di Ancona nel quale si propone "Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico a mare delle acque di produzione della piattaforma FAUZIA di proprietà ENI S.p.A., situata nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona, secondo le modalità indicate nell'istanza di rilascio"

**VISTA** la fideiussione bancaria n. 7693901 della Banca Monte dei Paschi di Siena con la quale, in data 6 marzo 2007, la medesima Banca Monte dei Paschi di Siena si costituisce fideiussore della Società ENI S.p.A. - Divisione Exploration & Production a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi svolte dalla Società, ai sensi di quanto previsto dalle norme contenute nella Parte quarta e nella Parte sesta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

**In relazione al punto 3 della citata nota DVA-2012-01321 del 19/01/2012 con cui la DVA chiede "l'esigenza di un chiarimento inerente la prescrizione n. 9, laddove si richiede che, in sede di progettazione esecutiva dei lavori relativi alla posa ed agli eventuali scavi della condotta sottomarina, deve essere presentato all'approvazione del MATTM un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni, come esplicitato nelle successive lettere a) e b)"**

**VISTO** il parere n. 797 del 25/11/2011 con cui la Commissione ha espresso parere positivo riguardo alla compatibilità ambientale, del progetto "Concessione coltivazione idrocarburi d38 A.C-AG derivante dal permesso di ricerca A.R90.AG Progetto Fauzia", condizionato al rispetto di alcune prescrizioni

**VISTA** in particolare la prescrizione n. 9 che di seguito si riporta: "9. prima di procedere a qualsiasi operazione sia a terra che a mare lungo le fasce di fondale marino interessate dai lavori di eventuale scavo e posa della condotta, ovvero in sede di progettazione esecutiva, deve presentato all'approvazione del MATTM un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni:

- a) Logistica del cantiere e caratteristiche dei mezzi ed attrezzature di scavo e di posa in opera (pianificazione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro a terra e mare, attrezzature di montaggio e posa quali caratteristiche della linea di varo a mare (lay-barge) o a terra (bancali di appoggio, sistema rotabile, sistema frenante, blocchi di ancoraggio, mezzi di sollevamento e traslazione, ecc.), attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, sistema di aggancio dei cavi di tiro, sistema di trazione, caratteristiche dei pontoni e mezzi navali (tipo di scafo, dimensioni, pescaggio, sistema di ormeggio, limiti operativi, ecc), tipo e caratteristiche dei verricelli, campo ancore, ecc.

- b) *Procedure di lavoro e di posa, incluse quelle relative ad operazioni accessorie all'eventuale scavo (rinterro e ripristino delle aree, protezione della condotta), procedure di posa (normali, particolari e/o di emergenza), procedure di ispezione e di controllo durante le operazioni di posa, ecc. Il Manuale operativo dovrà fare parte integrante dei Capitolati di appalto per le imprese esecutrici dei lavori"*

**VISTA** la nota acquisita al prot. DVA-2012-08376 del 06/04/2012 con la quale la Società proponente ha presentato istanza di revisione delle prescrizioni del parere n. 797 del 25/11/2011 della Commissione, con particolare riferimento alle prescrizioni 2, 11, 12 e 13

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2012-09207 del 17/04/2012 con la quale la DVA chiede alla Commissione le proprie valutazioni in merito all'istanza di revisione delle prescrizioni avanzata dalla Società proponente

**PRESO ATTO** che a seguito della richiesta della DVA prot. n. DVA-2012-09207 del 17/04/2012 la Commissione ha attivato una specifica istruttoria tecnica

**VALUTATO** che la richiesta di chiarimenti in merito alla prescrizione 9 avanzata dalla DVA con nota prot. DVA-2012-01320 del 19/01/2012 per organicità di contenuti può ritenersi ricompresa all'interno dell'istruttoria tecnica avviata a seguito della richiesta della DVA prot. n. DVA-2012-09207 del 17/04/2012

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**RITIENE che**

**In relazione al punto 1** (ai fini di ricomprendere nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ex lege comma 4, art. 26, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera): alla luce dei più recenti sviluppi normativi (L. 35/2012) non è necessaria alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di cui trattasi

**In relazione al punto 2** ai fini di ricomprendere nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ex lege comma 4, art. 26, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche l'autorizzazione di cui all'art.104 commi 5 e 7, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa all'autorizzazione per lo scarico a mare, di dover formulare le seguenti prescrizioni a riguardo:

1. Le acque di cui si autorizza lo scarico sono esclusivamente quelle prodotte sulla piattaforma "FAUZIA"
2. Le attività oggetto della presente autorizzazione devono essere svolte nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a) lo scarico autorizzato deve essere effettuato in un'area circolare con raggio 100 metri, centrata nel punto individuato dalle coordinate geografiche riportate nel precedente art. 1. Lo scarico può essere effettuato solo dopo un preventivo trattamento delle acque di strato nell'impianto situato sulla piattaforma "FAUZIA". In tale impianto, le tubature che convogliano le acque di strato in entrata e in uscita devono essere chiaramente identificabili
  - b) le modalità di trattamento e di scarico in mare devono essere conformi a quanto dichiarato dalla Società proponente sia nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "FAUZIA"
  - c) la Società proponente dovrà effettuare dei campionamenti delle acque di strato prodotte al fine di confermarne la caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di inizio attività. Tale caratterizzazione dovrà essere valutata dall'ente o istituto pubblico di cui alla successiva lettera l), il quale dovrà comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comando del Compartimento Marittimo di Ancona eventuali elementi significativamente difformi rispetto a quanto riportato nella documentazione tecnica istruttoria presentata dalla Società
  - d) le acque di strato scaricate, devono essere compatibili con la caratterizzazione riportata nella documentazione tecnica presentata e in ogni caso la concentrazione di oli minerali contenuti deve essere inferiore a 40 (quaranta) milligrammi/litro

- e) la concentrazione del glicole dietilenico disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare dovrà essere contenuto entro il limite di 1500 ppm e comunque non deve superare in nessun caso il limite di 3500 ppm
- f) devono essere adottate tutte le possibili precauzioni per prevenire l'accidentale contaminazione delle acque di produzione con qualsiasi sostanza utilizzata che possa alterare le caratteristiche dell'effluente
- g) le sostanze additive indispensabili impiegate nella separazione degli idrocarburi dalle acque di strato e i rispettivi quantitativi di soglia devono essere esclusivamente quelle indicate nella documentazione tecnica presentata e nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "FAUZIA"
- h) la quantità di effluenti scaricati deve essere conforme a quanto riportato nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "FAUZIA". La quantità totale massima di effluenti scaricati al giorno non può essere superiore a quanto riportato nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "FAUZIA"
- i) tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno e totale rispetto delle normative vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente e comunque nel rispetto di quanto riportato nella domanda di autorizzazione e nei relativi allegati, che rimarranno depositati presso il Comando del Compartimento Marittimo di Ancona anche ai fini dell'attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza
- j) deve essere effettuato un monitoraggio atto a verificare eventuali perturbazioni agli ecosistemi vicini allo scarico, secondo le modalità disposte nel piano di monitoraggio presentato e sviluppato secondo le linee guida approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il monitoraggio deve essere condotto da un ente o istituto pubblico, a seguito di uno specifico incarico ricevuto dalla Società proponente, utilizzando procedure analitiche validate. Tale ente o istituto pubblico deve redigere una relazione tecnica circa i risultati ottenuti e la Società proponente deve trasmettere la suddetta relazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comando del Compartimento Marittimo di Ancona. La Società proponente deve tenere costantemente e preventivamente informato l'ente o l'istituto pubblico incaricato del monitoraggio dei quantitativi e della frequenza dello scarico al fine di consentire lo svolgimento delle attività
- k) la Società proponente deve comunicare al Capo del Compartimento Marittimo di Ancona le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che possono determinare variazioni quali/quantitative delle acque scaricate a mare. Tale comunicazione deve includere le descrizioni e le motivazioni degli interventi, indicando l'eventuale utilizzo di additivi e/o di altre sostanze chimiche con le caratteristiche tecniche e i quantitativi utilizzati. Per la manutenzione ordinaria la comunicazione deve essere inviata con almeno 48 ore di anticipo. Per la manutenzione straordinaria la comunicazione deve essere inviata non appena si siano determinate le problematiche e gli interventi da effettuare, comunque preventivamente rispetto all'inizio delle operazioni
- o) è cura della Società proponente compilare un apposito registro sul quale devono essere riportati:
- i quantitativi, la data e l'ora o gli intervalli di utilizzo delle sostanze additive di cui al lettera g) del presente articolo
  - i quantitativi degli effluenti scaricati di cui al lettera h) del presente articolo
  - gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, relativi ad attività di trasporto, di trattamento e di scarico degli effluenti di cui al lettera m) del presente articolo
  - i quantitativi di additivi e/o di altre sostanze chimiche eventualmente utilizzati nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al lettera m) del presente articolo
  - le informazioni relative ai controlli analitici previsti dal piano di monitoraggio, riportando: data, punto di prelievo, tipo e codice identificativo del campione

p) la Società proponente ha l'obbligo di aggiornare annualmente, a partire dalla data di emanazione del Decreto di VIA, la scheda tecnica B/2 allegata alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare ai sensi del D.M. del 28 luglio 1994

3. La Società proponente deve informare tempestivamente e preventivamente il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona di eventuali modifiche apportate alle operazioni di trattamento e scarico e comunicare gli eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione alle operazioni autorizzate dal presente decreto. La Società proponente ha facoltà di sospendere le operazioni autorizzate per ragioni di dimostrata necessità; in tal caso l'efficacia del presente decreto è sospesa sino alla data di ripresa delle operazioni. La Società proponente è tenuta a dare comunicazione della sospensione come pure della ripresa delle operazioni al Comando del Compartimento Marittimo di Ancona che, a sua volta, ne darà comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In ogni caso la somma dei periodi di sospensione non può superare i dodici mesi. Qualora sopravvengano nuove esigenze di controllo e/o di carattere scientifico nel periodo di efficacia della presente autorizzazione, il piano di monitoraggio di cui al lettera l) dell'art. 3 del presente decreto può essere modificato e/o ampliato su richiesta e preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
4. Tutte le spese relative all'attività di controllo e di verifica sono a completo carico della Società proponente che è tenuta a collaborare e a realizzare qualsivoglia intervento sia considerato necessario dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona o dagli organi da essi incaricati al fine di esercitare l'attività di controllo
5. Le prescrizioni indicate nel presente decreto non esonerano la Società proponente dalle responsabilità derivanti da ogni evento che, provocato direttamente o indirettamente dalle operazioni autorizzate, dia luogo a risarcimento di danni da parte di terzi
6. La Società proponente è tenuta a manlevare le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi pretesa avanzata dai soggetti che si ritenessero danneggiati
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si riserva il diritto di accedere in qualunque momento agli impianti con proprio personale o con personale di organismi delegati, compiendo ispezioni ed effettuando ogni altro accertamento connesso all'esercizio dello scarico a mare.
8. L'autorizzazione di cui trattasi può essere sospesa a giudizio insindacabile del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o, in caso di necessità e urgenza, del Capo del Compartimento Marittimo con immediata comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltre l'autorizzazione può, per qualsiasi motivo, essere modificata in merito alle prescrizioni e ai termini da rispettare, come pure essere revocata, a giudizio insindacabile dell'autorità che l'ha emessa. In ogni caso la Società proponente non può avere nulla a pretendere per l'avvenuta sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione

L'ottemperanza delle prescrizioni di questo parere sarà accertata dal Compartimento Marittimo di Ancona.

Gli esiti della vigilanza e dei controlli suddetti e i relativi pareri devono essere inviati dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Società Proponente.

**In relazione al punto 3** relativo alla manifestazione di "l'esigenza di un chiarimento inerente la prescrizione n. 9, laddove si richiede che, in sede di progettazione esecutiva dei lavori relativi alla posa ed agli eventuali scavi della condotta sottomarina, "deve essere presentato all'approvazione del MATTM un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni, come esplicitato nelle successive lettere a) e b)" la Commissione rimanda le proprie valutazioni al parere avviato dalla DVA con nota prot. n. DVA-2012-09207 del 17/04/2012

Ing. Guido Monteforte Specchi  
(Presidente)

*[Handwritten signature]*

Cons. Giuseppe Caruso  
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone  
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno  
d'Alcontres  
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo  
(Segretario)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Prof. Saverio Altieri

*[Handwritten signature]*

Prof. Vittorio Amadio

*[Handwritten signature]*

Dott. Renzo Baldoni

*[Handwritten signature]*

Dott. Gualtiero Bellomo

*[Handwritten signature]*

Avv. Filippo Bernocchi

*[Handwritten signature]*

Ing. Stefano Bonino

*[Handwritten signature]*

Dott. Andrea Borgia

*[Handwritten signature]*

ASSENTE

Ing. Silvio Bosetti

*[Handwritten signature]*

Ing. Stefano Calzolari

*[Handwritten signature]*

Ing. Antonio Castelgrande

*[Handwritten signature]*

Arch. Giuseppe Chiriatti

*[Handwritten signature]*

Arch. Laura Cobello

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prof. Carlo Collivignarelli

ASSENTE

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi

Ing. Chiara Di Mambro

Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE

Arch. Sergio Lembo


Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri




Ing. Arturo Luca Montanelli

.....

ASSENTE



Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà

.....


Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti


.....

Avv. Luigi Pelaggi



ASSENTE


Cons. Roberto Proietti



Dott. Vincenzo Ruggiero




Dott. Vincenzo Sacco




Avv. Xavier Santiapichi


Dott. Paolo Saraceno



Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro



Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Ing. Roberto Viviani

